

siglio comunale non sarà in numero, tratterà di queste nomine in una seconda convocazione.

Non c'era proprio bisogno di questa spiegazione.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento Di San Giuliano di cui ho già dato lettura?

Minghetti, relatore. No, signore.

Presidente. Dunque pongo a partito l'emendamento all'articolo 26 proposto dall'onorevole Di San Giuliano, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, e di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato.)

Pongo allora a partito l'articolo 26 così me è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

“ Art. 27. Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

“ Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune. ”

Su quest'articolo non vi sono oratori iscritti.

L'onorevole Romano aveva proposto il seguente emendamento:

“ Propongo che invece di dire: le Giunte tecniche si dica: le Commissioni provinciali, le quali giudicheranno inappellabilmente de' reclami degli interessati, salvo sempre il contingente dovuto al Governo, il quale debb'essere intangibile. ”

L'onorevole Romano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Romano. Lo ritiro.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 27. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 28. Contro le proposte delle Giunte tecniche le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

“ I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osserva-

zioni alla Commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

“ La Commissione provinciale, fatte le indagini, e verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia. ”

Su quest'articolo, nè vi sono oratori iscritti, nè fu proposto alcun emendamento.

Nessuno domandando di parlare lo pongo ai voti: Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

“ Art. 29. La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'ufficio centrale del catasto, stabilirà le tariffe di tutte le provincie, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

“ Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione centrale.

“ Questa, sentito sui reclami ricevuti il voto dell'Ufficio centrale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutte le provincie del Regno. ”

L'onorevole Francica ha proposto il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso dove dice: “ Questa, sentito sui reclami ricevuti il voto dell'ufficio centrale del catasto, e fatte le opportune verificazioni, e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutte le provincie del regno ” si cancelli la parola *definitiva* e si aggiunga: “ Contro le decisioni della Commissione centrale si può ricorrere alla Cassazione di Roma. ”

Francica. L'accettazione del mio emendamento includerebbe che si dovessero accettare anche gli emendamenti che io ed altri colleghi proponiamo allo articolo 32. Per conseguenza ritiro il mio emendamento e propongo invece che si rimandi la discussione di quest'articolo a quando sarà discusso l'articolo 32.

In effetto all'articolo 32 la Commissione e il Governo propongono che..